

qq) progetti di investimento specifici: progetti di investimento finanziati, integralmente o parzialmente, con capitale di debito o di rischio;

rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio di allacciamento all'infrastruttura ferroviaria fino all'interno dell'impianto raccordato;

ss) impianto raccordato: l'impianto, di proprietà di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo;

tt) contratto di raccordo: atto fra il gestore dell'infrastruttura e il titolare o gestore dell'impianto raccordato che regola la gestione della circolazione fra l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto raccordato e le verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo;

uu) costo totale: l'insieme dei costi operativi, degli ammortamenti e del costo di remunerazione del capitale investito, nelle sue componenti di capitale di debito o di rischio.»

Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 112 del 2015, si veda nelle note all'articolo 4.

18G00166

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2018.

**Ulteriore delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sen. Vito Claudio Crimi.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 2018 con il quale il sen. Vito Claudio Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 10, relativo alla nomina e alle funzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2018 recante proroga della «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Vito Claudio Crimi;

Ritenuto opportuno delegare altresì al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Vito Claudio Crimi, le funzioni di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, sen. Vito Claudio Crimi (di seguito denominato Sottosegretario), è delegato ad esercitare le funzioni in materia di coordinamento dei processi di ricostruzione, spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, relativi:

1) ai territori dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;

2) ai territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;

3) ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

4) ai territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

2. Il Sottosegretario, per l'esercizio delle suddette funzioni, si avvale della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo, relativamente al coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, e del Dipartimento Casa Italia.

Il Sottosegretario opera in raccordo con il commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e con il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio, di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017 negli ambiti di rispettiva competenza.



## Art. 2.

1. Nelle materie oggetto del presente decreto, il Sottosegretario è inoltre delegato a:

- a) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;
- b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 6 dicembre 2018

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2236

18A08346

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 dicembre 2018.

**Diniego dell'abilitazione al Centro studi Gestalt-Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt ad istituire e ad attivare nella sede di Ascoli Piceno un corso di specializzazione in psicoterapia.**

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di

cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consulativa ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui il «Centro studi Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Ascoli Piceno - via Urbino, 5 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 12 unità e, per l'intero corso, a 48 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consulativa, nella riunione del 29 novembre 2018, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che la validità scientifica dell'indirizzo teorico metodologico (psicoterapia della Gestalt) non risulta adeguatamente documentata nella relazione da letteratura recente (che pure esiste, p.es. Stevens et al. 2014; Mullings et al 2017). Invece, nella relazione si dà un preponderante rilievo a nozioni e considerazioni, come quelle relative

